



FIDSM
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 20/2025

- ESAMINATA** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata 2° Tappa Coppa Italia” svoltasi a Massa Carrara in data 30 maggio 2025;
- RILEVATO** che dalla relazione di gara emerge che nella competizione:
Danze Standard categoria 70/74 classe A la coppia contrassegnata dal n. di gara **101**, formata dagli atleti Calamera Salvatore – tess 220401362 e Lamantia Maria Carmela – tess 220401363, appartenente all’Asa Sensei Sicilia Asd - cod 600254336, pur essendosi accreditata, e pur essendo stata ripetutamente chiamata sia per nome che per numero di dorsale, non si presentava in pista nel primo ballo Valzer Lento;
la stessa coppia alle ore 20.00, in occasione dell’inizio della competizione Danze Standard categoria 75 oltre, si presentava per prenderne parte, ma veniva informata che non sarebbe stato possibile, in quanto regolarmente iscritta nella categoria 70/74, nella quale, come sopra descritto, non aveva partecipato;
- CONSIDERATO** che il comportamento dagli atleti Calamera Salvatore – tess 220401362 e Lamantia Maria Carmela – tess 220401363 configura violazione dell’art 31.1, comma 4 del RASF parte tecnica Generale, dell’art 1 del Regolamento di Giustizia federale e dell’ art 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni in quanto la mancata risposta alla chiamata in pista appare evidentemente strumentale al successivo tentativo di partecipare ad altra e più favorevole competizione, in assenza dei dovuti requisiti;
- CONSIDERATO** che della violazione ascritta ai suddetti tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l’ Asa di appartenenza;
- RIVELATO** inoltre che i giudici Salvatore Gianino – tess 219142681, Michel Giuliano – tess 209169710 e Alessandro Olivato – tess 219013306 assegnavano una preferenza ciascuno alla coppia di cui sopra con dorsale n. **101**, nella disciplina Danze Standard categoria 70/74 classe A sebbene la stessa non si fosse presentata in pista; i tre giudici veniva convocati dal direttore di gara, in presenza del vicedirettore di gara e del coordinatore del Settore Arbitrale federale, e veniva fatto loro presente l’errore di votazione in cui erano incorsi;

;



CONSIDERATO che il comportamento dei giudici di cui sopra configura violazione dell'art 10.1.7 commi 5 e 10 del RASF, parte tecnica Generale;

DELIBERA

- 1) Di infliggere ai tesserati Calamera Salvatore – tess 220401362 e Lamantia Maria Carmela – tess 220401363 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per giorni 10 (dieci);
- 2) Di infliggere ai tesserati Salvatore Gianino – tess 219142681, Michel Giuliano – tess 209169710 e Alessandro Olivato – tess 219013306 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre;
- 3) Di infliggere all' Asa Sensei Sicilia Asd - cod 600254336, la sanzione dell'ammenda di Euro 100.00 (cento/euro);

L' ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana DanzaSportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro -Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857- inserendo in causale "saldo ammenda Comunicato Giudice Sportivo n. 20/25".

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 4 giugno 2025

Il Segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli